07-11-2026
Pagina 24+26
Foglio 1

Il Sole 24 ORE

www.ecostampa.it

Gestione ambientale

L'autorizzazione integrata diventa più severa e circolare —p.26

La gestione ambientale diventa più severa e circolare

Nuove regole in arrivo

Le autorizzazioni dovranno mirare a neutralizzare i danni

Sarà necessario dotarsi di un sistema verificato con audit almeno triennale

Paola Ficco

Riscritta la gestione ambientale di centrali elettriche, impianti chimici, acciaierie, cementifici, cartiere, macelli e gestione rifiuti (ciascuno con proprie soglie di capacità) con nuove regole che aprono la strada ai risarcimenti in caso provato di danno alla salute dei cittadini. E con un nuovo ruolo per l'autorizzazione integrata ambientale che dovrà sì contenere l'inquinamento ma anche rafforzare l'economia circolare.

Il Dlgs 28 settembre 2026, n. 197 (Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2026) recepisce la direttiva (Ue) 2024/1785 e riscrive in gran parte l'Aia, l'Autorizzazione integrata ambientale senza la quale nessun grande impianto industriale o di gestione dei rifiuti può funzionare.

Per la prima volta l'Aia servirà anche a chi produce batterie e idrogeno, estrae minerali come il litio o forgia metalli. La salute dei cittadini diventa criterio di decisione: la sanità pubblica siede al tavolo, chi sbaglia più volte rischia di fermarsi e il danno alla salute apre espressamente la strada al risarcimento. Il decreto tocca anche rifiuti, emissioni in atmosfera e discariche. Nessun impianto resta fuori: quelli esistenti al 4 agosto 2024 si adeguano al primo riesame e comunque entro il 1° settembre 2036.

L'Aia cambia scopo: oltre a contenere l'inquinamento, deve spingere verso economia circolare e decarbonizzazione. Di qui nuove definizioni: i valori limite di prestazione ambientale, che riguardano anche i consumi di acqua, le tecniche emergenti e la profonda trasformazione industriale.

Entrano nell'Aia la produzione di batterie di qualsiasi tecnologia, con celle oltre 15mila tonnellate l'anno (escluso il solo assemblaggio); l'estrazione di alcuni minerali, dalla bauxite al litio; la laminazione a freddo e la forgiatura; la pirolisi; la produzione di idrogeno da elettrolisi oltre 50 tonnellate al giorno. Gli allevamenti di suini e pollame passano a un regime proprio, gestito dalle Regioni (Titolo III-ter e allegato VIII-bis), con soglie in Uba (unità di bestiame) e regole uniformi fissate dalla Commissione Ue; gli obblighi scattano da quattro a sei anni dopo, secondo le dimensioni. I grandi allevamenti intensivi restano nell'Aia.

Entro il 1° luglio 2030 il gestore dovrà avere un sistema di gestione ambientale, verificato con audit almeno triennale e pubblicato online; Iso 14001:2015 e Emas valgono come equivalenti. Per energia, metalli, prodotti minerali, chimica, carta, cartone e pannelli in legno, entro il 30 giugno 2030 il sistema dovrà comprendere un piano di trasformazione verso la neutralità climatica al 2050.

Per ogni settore l'Ue indica le migliori tecniche disponibili (Bat) e la forchetta di emissioni raggiungibili (Bat-Ael): i limiti dell'Aia dovranno collocarsi nella parte più severa. Arrivano limiti sull'uso dell'acqua e obiettivi indicativi su rifiuti e risorse. Le deroghe sono ammesse solo su richiesta dell'impresa, motivate in un allegato pubblico e riverificate almeno ogni quattro anni.

Il ministero della Salute partecipa stabilmente all'istruttoria, l'autorità sanitaria partecipa stabilmente all'istruttoria e può chiedere di riaprire un'autorizzazione già rilasciata e il nuovo articolo 33-bis richiama il risarcimento del danno alla salute ex articolo 2043 Codice civile. Inoltre, per violazioni persistenti o ripetute più di due volte l'anno scatta la sospensione; le dichiarazioni false sul ritorno alla regolarità non producono effetti; i controlli su acque sotterranee e suolo passano da cinque a quattro anni e da dieci a nove.

Ove necessario, la domanda contiene la dichiarazione «end of waste», che attesta che un materiale non è più rifiuto e può tornare sul mercato come prodotto; l'autorità la verifica a campione. Cambiano i criteri di esclusione degli impianti di gassificazione e pirolisi dalla disciplina dell'incenerimento (articolo 237-quater) e il monitoraggio delle emissioni si estende ad accensione e spegnimento, con stima di diossine, furani e Pcb diossina-simili (articolo 237-quattuordecies).

I grandi impianti di combustione dei piccoli sistemi elettrici isolati possono rinviare al 1° gennaio 2030 l'adeguamento ai limiti per anidride solforosa, ossidi di azoto e polveri; chi rispetta i limiti dell'Aia è in regola anche con l'articolo 273. Per le discariche è abrogato l'articolo 1, comma 2, del Dlgs 36/2003 e la proroga dell'esercizio richiede il previo aggiornamento dell'Aia su istanza del gestore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

095326-IT0LP

L'ECO DELLA STAMPA®